

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE CIVILE II 29 OTTOBRE 2020 N. 23958

PRES. C. DOTT. GORJAN SERGIO – CONS. RELATORE R. GIANNACCARI – P.M.A. A. CIMMINO

Procura conferita per la proposizione dell'appello priva di indicazione dell'oggetto con la sola menzione delle parti - No inesistenza - Nullità sanabile ex art. 182 c.p.c., - Assenza di procura - Sanatoria ex art. 182 c.p.c anche di atti inesistenti - Applicabilità art. 182 c.p.c nel giudizio di appello - Obbligo per il giudice di assegnare alla parte un termine per il rilascio e la rinnovazione della procura - Sanatoria con effetti *ex tunc*.

“L’art. 182 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, (da ritenersi applicabile anche nel giudizio di appello), secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa”.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 182 c.p.c., comma 2, e relativa omessa motivazione, in quanto nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari

che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, in via integrativa quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale. L'inconveniente del mancato conferimento di apposita procura speciale per il giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense si è verificato in quanto l'avv. Carmelo Piccolo, che esercita la professione forense esclusivamente in ambito penale e che aveva già difeso l'avv. G. dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, aveva implicitamente ritenuto applicabile la regola generale dettata in materia di impugnazioni dall'art. 571 c.p.p., comma 3, secondo cui può proporre impugnazione "il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento", nonché la norma prevista dall'art. 613 c.p.p., comma 2 prevista per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, secondo cui "il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente, in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte dell'ultimo giudizio, purché abbia i requisiti della iscrizione nell'albo speciale della Corte di Cassazione".

Si aggiunge, che "la carenza di *legitimatio ad processum* da parte del difensore carente di procura speciale poteva e doveva essere sanata in forza della nuova formulazione dell'art. 182 c.p.c., comma 2, innovata dalla l. 18 giugno 2009, n. 69. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Trova applicazione infatti, *ratione temporis*, nella vicenda in esame, l'art. 182 c.p.c., comma 2 (come novellato dalla l. n. 69 del 2009), secondo cui "quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione".

Pertanto, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, anche di natura processuale, detta disposizione obbliga il giudice, in presenza della rilevazione di un vizio della procura (d'ufficio o su eccezione di parte), a provvedere in ordine alla sanatoria dello stesso (con evidente equiparazione della nullità della procura ad litem al difetto di rappresentanza processuale con conseguente sanatoria ad efficacia retroattiva).

Censurabile è dunque la decisione impugnata là dove ha dichiarato inammissibile il ricorso del G.

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE CIVILE III
12 MAGGIO 2020, N. 8815***PRES. G. TRAVAGLINO – CONS. RELATORE C. D'ARRIGO*

Equivalenza firme digitali di tipo CADES e di tipo PAdES - Validità ed efficacia anche nel processo civile di cassazione - Irritualità notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata - No Nullità - Applicabilità art. 156 c.p.c - Mancata sottoscrizione del difensore della copia notificata dell'atto di citazione - Possibilità di desunzione provenienza da procuratore abilitato - No nullità - Mancata attestazione di conformità e sottoscrizione digitale della procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello - Attestazione di conformità in occasione dell'iscrizione a ruolo e del deposito del fascicolo telematico - Validità *ex art.* 125 c.p.c., comma 2.

“Le firme digitali di tipo CADES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”.

“L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, ciò in applicazione dell'art. 156 c.p.c.”.

“La mancata sottoscrizione da parte del difensore della copia notificata al convenuto non ne comporta la nullità se dalla copia stessa sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, sibbene la sua riferibilità alla persona che ne appare l'autore”.

“Ai fini della validità dell'atto è irrilevante il formato “.pdf”, anziché “.p7m”, della procura. È validamente prodotta l'attestazione di conformità in occasione dell'iscrizione a ruolo e del deposito del fascicolo telematico, essendo a quella data ancora possibile il rilascio ex novo della procura, secondo quanto previsto dall'art. 125 c.p.c., comma 2; norma quest'ultima applicabile anche nelle ipotesi di notificazione degli atti giudiziari a mezzo PEC. La circostanza poi che l'atto di citazione sia stato notificato tramite PEC certamente non esclude l'applicazione dell'art. 182 c.p.c., comma 2 e a maggior ragione, pertanto, deve ritenersi consentito integrare i poteri rappresentativi, mediante il deposito telematico di una procura alle liti debitamente munita di asseverazione di conformità, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa”.

“L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata - mancata indicazione nell'oggetto, in violazione della l. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 4, della dicitura “notifica ai sensi della l. n. 53 del 1994” - non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua cono-

scenza e determinato così, in applicazione dell'art. 156 c.p.c, comma 3, il raggiungimento dello scopo legale.

DIRITTO

CONSIDERATO

1. La ricorrente sostiene che la S. era decaduta dal termine perentorio per proporre l'appello, in quanto l'atto di impugnazione, la relativa procura alle liti e la sua notificazione erano affetti da vizi tali da determinarne l'inesistenza.
- 2.1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 125 c.p.c., nonché del d.l. n. 179 del 2012, del d.m. n. 44 del 2011, artt. 18 e 34, del d.m. Giustizia 16 aprile 2014, art. 12, del d.lgs. n. 82 del 2005, art. 20, comma 1-bis, della l. n. 53 del 1994, art. 3-bis.
In particolare, la ricorrente si duole della circostanza che l'atto di citazione in appello le sia stato notificato tramite una PEC contenente tre files non firmati digitalmente, riportanti l'estensione “.pdf”, anziché “.p7m”.
Il motivo è infondato.
- 2.2 In primo luogo la doglianza sul difetto di qualificazione “.p7m” dell'atto non è fondata.
Secondo la recente giurisprudenza di questa Corte, infatti, le firme digitali di tipo CADES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna (Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27 aprile 2018, Rv. 648132 - 02; Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29 novembre 2018, Rv. 651536 - 01).
- 2.3 Con riferimento poi all'asserita violazione delle regole dettate dalla l. n. 53 del 1994, art. 3-bis, e dal relativo Decreto ministeriale di attuazione, correttamente il giudice di appello ha ritenuto che ogni eventuale nullità fosse stata sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Difatti, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016, Rv. 639285 - 01).
Peraltro, con specifico riferimento alla copia notificata al convenuto, è

stato precisato che la mancanza della sottoscrizione del difensore non ne comporta la nullità se dalla copia stessa “sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d’un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, sibbene la sua riferibilità alla persona che ne appare l’autore” (Sez. 3, Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11793, non massimata, in motivazione). In particolare, non si verifica una nullità quando dalla copia dell’atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere la provenienza dal procuratore abilitato.

- 3.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 83 c.p.c., del d.m. n. 44 del 2011, art. 18, comma 5, della l. n. 53 del 1994, art. 3-*bis* e del d.l. n. 179 del 2012, art. 16-*undecies*. La ricorrente si duole della mancanza dell’attestazione di conformità e della sottoscrizione digitale della procura alle liti allegata all’atto di citazione in appello, che - a causa di tali mancanze - sarebbe priva pure del carattere della specificità. Il motivo è infondato.
- 3.2 Per quanto attiene al formato “.pdf”, anziché “.p7m”, della procura si rinvia a quanto sopra rilevato in relazione al primo motivo (par. 2.2), ribadendosi l’irrelevanza del formato per la validità dell’atto.
- 3.3 L’attestazione di conformità è stata prodotta in occasione dell’iscrizione a ruolo e del deposito del fascicolo telematico. A quella data era ancora possibile il rilascio ex novo della procura, secondo quanto previsto dall’art. 125 c.p.c., comma 2. La ricorrente sostiene che tale articolo non potrebbe applicarsi alla notifica a mezzo PEC, che è regolata da norme speciali. Tale asserzione non è, tuttavia, condivisibile, in quanto non si scorge alcuna incompatibilità fra le regole della notificazione degli atti giudiziari a mezzo PEC e la possibilità di regolarizzare il mandato alle liti nel termine stabilito dall’art. 125 c.p.c., comma 2. Si aggiunga, inoltre, che la circostanza che l’atto di citazione sia stato notificato tramite PEC certamente non esclude l’applicazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2. A maggior ragione, pertanto, deve ritenersi consentito integrare i poteri rappresentativi, mediante il deposito telematico di una procura alle liti debitamente munita di asseverazione di conformità, al momento dell’iscrizione a ruolo della causa.
- 4.1 Con il terzo motivo si deduce la violazione della normativa relativa alla sottoscrizione, trasmissione e notifica degli atti propri a mezzo PEC, del d.m.

n. 44 del 2011, art. 18, n. 5, (così come modificato dal d.m. n. 48 del 2013), della l. n. 53 del 1994, art. 3-*bis*, commi 4 e 5, del d.l. n. 179 del 2012, art. 16-*undecies* e degli art. 148 e 156 c.p.c.

La ricorrente lamenta l'inesistenza della notificazione - oltre che per i vizi dell'atto di citazione e della procura alle liti sopra trattati - per difetto della relata di notifica e per l'indicazione asserita-mente errata nell'oggetto della PEC.

Il motivo è infondato.

- 4.2 Anzitutto, la notificazione a mezzo PEC sarebbe nulla perché - in violazione della l. n. 53 del 1994, art. 3-*bis*, comma 4, - nell'oggetto non era riportata la dicitura "notifica ai sensi della l. n. 53 del 1994".

La censura è infondata.

Infatti, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28 settembre 2018, Rv. 650466 - 02; fattispecie relativa alla mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione "notificazione ai sensi della l. n. 53 del 1994").

- 4.3 Più in generale, però, deve dirsi che pure le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, *ex* art. 156 c.p.c., comma 3, (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016, Rv. 639285 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31 agosto 2017, Rv. 645225 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 5 ottobre 2018, Rv. 651155 - 03).

La ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 23968 del 12 ottobre 2017, ma si tratta di un precedente inconferente, perché si trattava di un caso in cui la notifica venne effettuata prima presso il domicilio del difensore, non andata a buon fine, e poi ripetuta solo tramite posta elettronica non certificata neppure dal difensore della parte, bensì da una sua collaboratrice.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lei proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE CIVILE III
5 MAGGIO 2020 N. 8477**

PRES. A. AMENDOLA – CONS. RELATORE E. SCODITTI

Condanna generica al risarcimento del danno in sede penale - Accertamento del nesso causale, dell'an e del quantum del danno nel giudizio civile di risarcimento - Reati di danno - Implicita esistenza danno evento - Necessità accertamento in sede civile del danno conseguenza - Accertamento nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.

“La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati”.

“Quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del “fatto-reato”, il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.). In relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell'esistenza e quantificazione del danno), resta quindi ferma, all'esito del giudicato penale, la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno”.

DIRITTO**CONSIDERATO**

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1227 e 2909 c.c., artt. 651 e 652 c.p.p., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che la condanna generica al risarcimento del danno non preclude l'accertamento del nesso causale e dell'an e del quantum del danno stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale. Aggiungono che i giudici di merito hanno individuato il danno nel mancato recupero dell'intera quota sociale, conseguente alla messa in liquidazione della

cooperativa per impossibilità di realizzare lo scopo sociale come da verbale del 3 ottobre 2000, ma hanno omesso di spiegare come i fatti accertati in sede penale siano in rapporto di causalità con il detto danno. Osservano ancora che l'appello non mirava a rimettere in discussione il titolo di responsabilità riconosciuto nella sentenza penale, ma solo a contestare l'efficienza causale dei fatti accertati in sede penale.

Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria *iuris*" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318).

Il giudice di merito non ha effettuato l'indagine in ordine al nesso di causalità sulla base dell'affermazione che trattandosi di giudicato di condanna relativo ad un reato di danno, l'esistenza del danno doveva ritenersi implicita nell'accertamento e non poteva formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile se non con riferimento al soggetto che lo avesse subito ed alla misura di esso. Ai fini di tale statuizione ha fatto riferimento a Cass. Sez. U. 25 febbraio 2010, n. 4549. Si legge in tale pronuncia effettivamente che "per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale - in quanto non tutti i reati producono un danno - senza peraltro che possano essere rimessi in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, l'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato. Peraltro l'accertamento dell'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato" e pertanto non deve e non può formare oggetto di ulteriore accertamento, in negativo o in positivo, in sede civile se non con riferimento al soggetto o ai soggetti che lo abbiano subito ed alla misura di esso". Tale affermazione deve essere letta con riferimento alla peculiarità della concreta fattispecie, relativa ad un'ipotesi di truffa a danno di un ente regionale, e deve soprattutto essere interpretata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, anche successiva, di cui si è dato conto sopra. Sulla base di quest'ultima giurisprudenza deve concludersi nel senso che, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.).

In relazione all'accertamento del danno conseguenza, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità (oltre che il profilo dell'esistenza e quantificazione del danno), resta quindi ferma all'esito del giudicato penale la competenza del giudice civile anche con riferimento all'ipotesi del reato cosiddetto di danno. A tale principio di diritto dovrà attenersi il giudice di merito in sede di rinvio.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 651 e 652 c.p.p., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti che con il terzo motivo di appello oltre a denunciare l'assenza del nesso di causalità avevano affermato che risultava documentalmente provato che il presunto danno era da ricondurre non ai fatti penalmente rilevanti del (*omissis*), ma alla gestione della cooperativa per gli anni seguenti al (*omissis*) ed a fatti quindi non imputabili alla gestione dei ricorrenti (era stata richiesta prova testimoniale, rinnovata in appello, allo scopo di dimostrare che erano stati proprio i soci a determinare la mancata ultimazione delle costruzioni, rifiutando la prosecuzione delle opere con altra impresa disposta a proseguire i lavori senza ulteriori anticipazioni in attesa della erogazione del mutuo e del rimborso delle quote versate). Aggiungono che quando al (*omissis*) i ricorrenti si dimisero dal consiglio di amministrazione avevano fatto acquisire al patrimonio della cooperativa la proprietà del suolo, l'edificazione dei fabbricati e la concessione del mutuo. Concludono nel senso che la finalità del motivo era quella di dimostrare l'inesistenza del nesso di causalità rispetto al danno, stante l'incidenza di circostanze successive, e che la motivazione risulta incomprensibile ed apparente.

L'accoglimento del motivo precedente determina l'assorbimento del motivo.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti, rispetto all'affermazione del giudice di appello secondo cui trattandosi di reato di danno l'esistenza del danno è implicita nel giudicato penale, che il danno risarcibile viene identificato nella perdita di parte della quota sociale connessa allo scioglimento della cooperativa per impossibilità del conseguimento dello scopo sociale ma ciò che aveva accertato il giudicato penale era l'ingiusto versamento senza il conseguimento da parte dei soci alla data del (*omissis*) dell'abitazione, ma non l'impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale che si verificò solo nel 2001, ossia dieci anni dopo. Aggiungono che la corte territoriale ha ommesso di pronunciare sul motivo di appello relativo alle spese sostenute per la consulenza professionale con il quale si era affermato, sulla base della produzione delle ricevute e della sentenza penale di appello, che quest'ultima aveva già liquidato in favore delle parti civili spese per l'importo di Euro 16.000,00, ivi comprese le spese per consulenza professionale, sicché tale spesa non poteva costituire componente del danno liquidato in sede civile.

Il motivo è parzialmente fondato. In relazione al motivo di appello relativo alle spese per la consulenza professionale vi è effettivamente omissione di pronuncia

da parte del giudice di appello. Di tali spese vi è menzione a proposito dell'esame del motivo relativo alla decorrenza degli accessori del debito, ma non vi è esame delle ragioni di censura di appello richiamate nel motivo di censura. Per il resto l'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del motivo.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osservano i ricorrenti che: la circostanza della realizzazione al 31 dicembre 1992 di tre dei quattro fabbricati (e cioè trenta appartamenti) era stata ammessa dall' I.; il danno liquidato dai giudici di merito era derivato dal mancato recupero dell'intera quota sociale con la liquidazione della cooperativa per la svendita dei trenta appartamenti realizzati, avvenuta dieci anni dopo la fine della gestione della cooperativa da parte dei ricorrenti, circostanza ammessa dal C.; le ricevute e la sentenza penale comprovano che le spese per la consulenza penale rientrano nelle spese liquidate nella sentenza penale. Aggiungono che il giudice di merito ha completamente omissso di valutare le dette circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento del nesso di causalità.

L'accoglimento del primo motivo e l'accoglimento parziale del precedente motivo determinano l'assorbimento del motivo.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,1223 e 2909 c.c., art. 342 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti, rispetto all'affermazione del giudice di appello secondo cui l'impugnazione della liquidazione del danno avrebbe carattere generico, che i termini dell'impugnazione, come indicato analiticamente nel motivo di ricorso, individuano chiaramente le ragioni di critica della sentenza.

Il motivo è fondato. Il motivo di appello relativo al quantum liquidato è stato ritenuto dalla corte territoriale inammissibile per difetto di specificità in quanto sarebbe stata denunciata in modo generico "l'erroneità manifesta" mediante documenti fiscali attestanti pagamenti non corrispondenti agli importi considerati, o comunque non pertinenti alla valutazione di calcolo compiuta dal Tribunale. Al contrario della valutazione del giudice di merito, il motivo è assistito dal requisito della specificità. In esso viene analiticamente indicata la parte di importo che non sarebbe dovuta in favore degli attori rispetto all'importo liquidato, con indicazione della relativa produzione documentale. Su tale specifica censura rispetto al quantum liquidato dal Tribunale deve pronunciare il giudice di appello.

Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,1223 e 2909 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché omissa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Osservano i ricorrenti, in relazione alla statuizione relativa alla decorrenza degli interessi e della rivalutazione (la decorrenza di interessi e rivalutazione andava fissata nel momento di verifica del danno ingiusto, corrispondente alla data degli effettuati esborsi, coincidenti con il profitto patrimoniale degli autori dell'illecito), che in modo contraddittorio

si afferma per un verso che l'evento di danno per la perdita della quota sociale risale al 2001, per l'altro che l'evento di danno risale al periodo *(omissis)* - *(omissis)* oggetto di accertamento penale e che tale contraddizione può essere risolta solo riconoscendo che i fatti accertati in sede penale avrebbero comportato lo scioglimento della cooperativa nel 2001, ma tale nesso non può essere ravvisato nell'accertamento penale che aveva ad oggetto il limitato periodo *(omissis)* - *(omissis)*. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento anche di tale motivo.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE CIVILE VI 15 MAGGIO 2020 N. 8988

PRES. R. FRASCA – CONS. RELATORE M. ROSSETTI

Infortunio sul lavoro - Comportamento del lavoratore abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute - Rischio elettivo - No responsabilità datore di lavoro - Mancata adozione misure di sicurezza, esecuzione ordine impartito dal datore di lavoro e mancata formazione ed informazione - Responsabilità datore di lavoro - Assenza concorso di colpa del lavoratore ex art. 1227 c.c. - Eventuale condotta imprudente del lavoratore - Mera occasione di infortunio - Assenza rilevanza giuridica

“La vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile esclusiva dell'accaduto solo se abbia tenuto un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Se il rischio cui si espone il lavoratore è privo di connessione con l'attività professionale ed il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali, quello non sarà più un “rischio lavorativo”, ma diviene un “rischio elettivo”, cioè creato dal prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, e quindi non meritevole della tutela risarcitoria od assicurativa da parte dell'assicuratore sociale”.

“Nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si sia verificato l'infortunio; od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante”.

DIRITTO

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1218 e 2087 c.c.

Deducano che la Corte d'appello ha accertato in fatto che il datore di lavoro non aveva fornito la prova di avere attuato la specifica procedura scritta che impone l'uso esclusivamente di pompe manuali per il travaso di olio idraulico; che non vi era prova che il lavoratore avesse seguito corsi di addestramento per le operazioni di travaso dell'olio idraulico; che non vi era prova che fosse stata la vittima ad eseguire le modifiche artigianali al fusto esploso. In mancanza di tali prove, proseguono i ricorrenti, la responsabilità per l'accaduto si sarebbe dovuta ascrivere interamente all'impresa datrice di lavoro. La corte d'appello invece, addossando alla vittima una quota di corresponsabilità, aveva violato i consolidati principi giurisprudenziali in tema di "rischio elettivo" del lavoratore.

Osservano che, nel caso di infortunio sul lavoro, un concorso di colpa della vittima può ravvisarsi soltanto nel caso in cui questa abbia tenuto una condotta manifestamente abnorme, imprevedibile, ed esorbitante dalle sue mansioni, ipotesi non sussistente nel caso di specie.

- 1.1 Il motivo è fondato.

Questa Corte, con orientamento costante e risalente, ha in più occasioni stabilito i principi in base ai quali valutare se, ed in che misura, la vittima di un infortunio sul lavoro possa ritenersi responsabile, in tutto od in parte, del danno da essa stessa sofferto. Questi principi sono pochi e semplici, e possono essere riassunti come segue.

- 1.2 La vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile esclusiva dell'accaduto solo in un caso: quando il lavoratore abbia tenuto "un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute" (*ex multis*, Sez. L -, Sentenza n. 798 del 13 gennaio 2017, Rv. 642508 - 02; Sez. L, Sentenza n. 19494 del 10 settembre 2009, Rv. 609782 - 01).

Il datore di lavoro, infatti, risponde dei rischi professionali propri (e cioè insiti nello svolgimento dell'attività lavorativa) e di quelli impropri (e cioè derivanti da attività connesse a quella lavorativa), ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale.

Se il rischio cui si espone il lavoratore è privo di connessione con l'attività professionale, ed il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali, quello non

sarà più un “rischio lavorativo”, ma diviene un “rischio elettivo”, cioè creato dal prestatore d’opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, e quindi non meritevole della tutela risarcitoria od assicurativa da parte dell’assicuratore sociale (principio costante: così già Sez. L, Sentenza n. 16 del 4 gennaio 1980, Rv. 403379 01, nonché, in seguito, Sez. L, Sentenza n. 3919 del 29 giugno 1982, Rv. 421864 - 01; Sez. L, Sentenza n. 4298 del 8 maggio 1996, Rv. 497485 - 01; Sez. L, Sentenza n. 4557 del 22 maggio 1997, Rv. 504602 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2572 del 7 marzo 1998, Rv. 513477 - 01 (con ampia motivazione); Sez. L -, Ordinanza n. 7649 del 19 marzo 2019, Rv. 653410 - 01).

In applicazione di tali principi, è divenuta tralatizia la massima secondo cui il rischio elettivo sussiste in presenza di tre elementi:

- a) un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
- b) la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
- c) la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa (così, da ultimo, Sez. L -, Ordinanza n. 7649 del 19 marzo 2019, Rv. 653410 - 01)

Ricorrendo tale ipotesi, la condotta del lavoratore spezza il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro e l’infortunio, e la responsabilità datoriale viene meno per mancanza dell’elemento causale.

1.3 Al di fuori delle ipotesi di rischio elettivo, sorge il problema di stabilire se ed a quali condizioni possa ritenersi il lavoratore vittima dell’infortunio corresponsabile di quest’ultimo.

Anche rispetto a tale problema la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stabilito pochi principi chiari e semplici.

1.3.1 Il primo principio è che l’art. 1227 c.c., comma 1, (a norma del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate) si applica anche alla materia degli infortuni sul lavoro: sia perché nessuna previsione normativa consente di derogarvi; sia perché la legge impone anche al lavoratore l’obbligo di osservare i doveri di diligenza a tutela della propria o dell’altrui incolumità: tanto stabiliscono sia l’art. 2104 c.c., sia il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 20 (Sez. -, Sentenza n. 30679 del 25 novembre 2019, Rv. 655882 - 01; Sez. L, Sentenza n. 9817 del 14 aprile 2008, Rv. 602900 - 01).

1.3.2 Il secondo principio è che, nella materia del rapporto di lavoro subordinato, l’applicazione dell’art. 1227 c.c. va coordinata con le speciali previsioni

che attribuiscono al datore di lavoro il potere di direzione e controllo, ed il dovere di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori.

Dall'esistenza di quel potere e di quel dovere, questa Corte ha tratto il corollario che anche quando la condotta della vittima di un infortunio sul lavoro possa astrattamente qualificarsi come imprudente, deve nondimeno escludersi qualsiasi concorso di colpa a carico del danneggiato in tre ipotesi.

1.3.2.1 La prima ipotesi è quella in cui l'infortunio sia stato causato dalla puntuale esecuzione di ordini datoriali.

In questo caso il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima che abbia eseguito un ordine pericoloso, perché l'eventuale imprudenza del lavoratore non è più "causa", ma degrada ad "occasione" dell'infortunio. Del resto, se così non fosse, si finirebbe per attribuire al lavoratore l'onere di verificare la pericolosità delle direttive di servizio impartitegli dal datore di lavoro, assumendosene il rischio (Sez. I, -, Sentenza n. 30679 del 25 novembre 2019, in motivazione; Sez. L, Sentenza n. 7328 del 17 aprile 2004, Rv. 572139 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5024 del 8 aprile 2002, Rv. 553587 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6993 del 16 luglio 1998, Rv. 517282 - 01).

1.3.2.2 La seconda ipotesi in cui il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima, *ex art. 1227 c.c.*, è quella in cui l'infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, imposta con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza (da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 12538 del 10 maggio 2019, Rv. 653761 - 01). Il datore di lavoro infatti ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante l'eventuale imprudenza o negligenza di quest'ultimo, con la conseguenza che la mancata adozione da parte datoriale delle prescritte misure di sicurezza costituisce in tal caso l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (Sez. L -, Sentenza n. 24798 del 5 dicembre 2016, Rv. 641980 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1994 del 13 febbraio 2012, Rv. 620913 - 01; Sez. L, Sentenza n. 4656 del 25 febbraio 2011, Rv. 616154 - 01; Sez. L, Sentenza n. 19494 del 10 settembre 2009, Rv. 609782 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5024 dell'8 aprile 2002, Rv. 553588 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6993 del 16 luglio 1998, Rv. 517282 - 01).

1.3.2.3 La terza ipotesi in cui il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima, *ex art. 1227 c.c.*, è quella in cui l'infortunio sia avvenuto a causa di un deficit di formazione od informazione del lavoratore, ascrivibile al datore di lavoro.

In tal caso, infatti, se è pur vero che concausa del danno fu l'imprudenza

del lavoratore, non è men vero che causa dell'imprudenza fu la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di istruire adeguatamente i suoi dipendenti, e varrà dunque il principio per cui causa causae est causa causati, di cui all'art. 40 c.p. (Sez. L -, Sentenza n. 30679 del 25 novembre 2019; Sez. L -, Sentenza n. 24629 del 2 ottobre 2019, Rv. 655134 - 01).

1.4 Questi essendo i principi in base ai quali stabilire se sussista, ed in che misura, un concorso di colpa del lavoratore infortunato, ritiene questa Corte che essi non siano stati puntualmente applicati dalla sentenza impugnata.

La Corte d'appello di Brescia, infatti, ha accertato in punto di fatto che:

- F.G. perse la vita a causa dello scoppio di un fusto per olio idraulico;
- questo fusto, che normalmente si sarebbe dovuto riempire di olio idraulico con una pompa a mano, era stato modificato artigianalmente per consentire il riempimento per mezzo di un compressore, al fine di velocizzare l'operazione;
- questo intervento (che aveva comportato l'esecuzione di saldature sul fusto) era stato la causa dello scoppio (così la sentenza impugnata, p. 8);
- il datore di lavoro non aveva dimostrato di avere consegnato al lavoratore la "procedura operativa scritta" che imponeva l'uso solo di una pompa manuale per il riempimento del fusto;
- mancava la prova che il datore avesse impartito ai dipendenti corsi di addestramento per l'esecuzione delle operazioni di travaso dell'olio idraulico;
- mancava la prova che l'esecuzione dei lavori di saldatura sul fusto fosse stata una autonoma iniziativa del lavoratore, ignota alla società datrice di lavoro;
- infine, quel che più rileva, la Corte d'appello ha accertato che la società SALP 2 s.r.l. aveva "omesso i necessari, doverosi e dovuti, continuativi controlli delle attrezzature aziendali (...) ed altresì delle necessarie opere e controlli volti a garantire la sicurezza nei locali aziendali" (così la sentenza impugnata, pp. 10-11).

La Corte d'appello ha dunque accertato in punto di fatto che il datore di lavoro non aveva eseguito i doverosi controlli sui macchinari, non aveva fornito le opportune istruzioni al lavoratore, e non gli aveva impartito alcun corso di formazione per quel tipo di lavorazione.

Ricorrevano dunque nel caso di specie, secondo quanto accertato in fatto dallo stesso giudice di merito, tutte e tre le ipotesi sopra elencate (p.p. 1.3.2.1.-1.3.2.3.) in cui l'eventuale imprudenza del lavoratore degrada a mera occasione dell'infortunio.

La sentenza impugnata ha dunque effettivamente violato l'art. 1227 c.c.,

facendone applicazione in una fattispecie cui mancava il nesso di causalità tra la condotta della vittima e l'infortunio.

1.5 La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, la quale nel riesaminare l'appello applicherà il seguente principio di diritto:

Nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si sia verificato l'infortunio; od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante”.

2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso restano assorbiti.

3. Col quinto motivo i ricorrenti lamentano che erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto nuova, e quindi inammissibile, la domanda da essi proposta di risarcimento del danno “tanatologico” patito dalla vittima primaria, da essi acquisito *jure haereditario*.

3.1 Il motivo è inammissibile, per più d'una ragione:

- in primo luogo, perché i ricorrenti - in violazione dell'onere imposto dall'art. 366 c.p.c., n. 6 - non trascrivono nè riassumono i termini in cui la domanda fu proposta in primo grado; ovviamente quella domanda non poteva ritenersi proposta solo perché gli attori dichiararono di agire “quali eredi” della vittima, dal momento che il danno di cui si chiede il ristoro deve essere concretamente descritto nei suoi aspetti materiali;
- in secondo luogo, il motivo è inammissibile *ex art. 360 bis c.p.c.* nella parte in cui pretende il risarcimento del danno da perdita del diritto alla vita patito dalla vittima primaria, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15350 del 2015, che i ricorrenti contestano senza fare alcuno serio sforzo interpretativo per superarla;
- in terzo luogo, sono gli stessi ricorrenti ad affermare che “manca una prova idonea e convincente del fatto che la vittima non si sia resa conto della fine della sua vita”, fatto che era loro onere allegare e provare.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE CIVILE III
29 APRILE 2020, N. 8386**

PRES. A. AMENDOLA – CONS. RELATORE C. VALLE

Sinistri stradali - Azione ex art. 141 d.lgs. n. 209/2005 - Necessità accertamento corresponsabilità del vettore - Presunzione di legge superabile con prova totale assenza di responsabilità del vettore o con dichiarazione del responsabile civile intervenuto nel processo e resa ex art. 141, comma, 3 d.lgs. n. 209/2005 - Obbligo giudice estromissione dal processo dell'originario convenuto - Azione di risarcimento rivolta solo verso l'assicuratore intervenuto - Applicabilità art. 141 d.lgs. n. 209/2005 anche nelle ipotesi di sinistro cagionato da veicolo non assicurato o non identificato

“L’azione conferita dall’art. 141 d.lgs. n. 209/2005 al terzo trasportato, nei confronti dell’assicuratore del vettore, postula l’accertamento della corresponsabilità di quest’ultimo, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito”, di cui all’inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; la relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell’assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 141, comma 3, d.lgs. n. 209/2005, dall’assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l’originario convenuto, rivolgendosi “ex lege” la domanda risarcitoria dell’attore verso l’assicuratore intervenuto”.

“Alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 141 d.lgs. n. 209/2005, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.

DIRITTO**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il messaggio di posta elettronica, fatto pervenire in data mercoledì 04/12/2019 all’indirizzo di posta elettronica “sez1.civile.cassazione.giustiziaccert.it”, dall’avvocato Carlo Umberto Rossi, quale difensore, in una con l’avvocato Lorenzo Maria Malara, di B.A.I., relativo alla pendenza di altro procedimento, recante numero di registro generale (N.R.G.) 22751 del 2018, dinanzi la Corte di Cassazione, tra il B.A.I. e la Unipolsai S.p.a. non è suscettibile di condurre ad una positiva valutazione in termini di eventuale riunione tra i due procedimenti,

in quanto dallo stesso testo inviato risulta che detto procedimento riguarda altra sentenza, recante n. 00017/2018 della Corte di Appello di Perugia, con la conseguenza che, non essendo spiegata alcun altra ragione di connessione, la sola comunanza di parti non appare ragione adeguata di riunione per le menzionate ragioni (per mera completezza si fa rilevare, peraltro, che l'avvocato Carlo Umberto Rossi, nel presente procedimento, non risulta in alcun modo difensore del B.A.I.).

Il motivo di ricorso proposto in questa sede è unico ed assume violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 141 cod. assicurazioni ed afferma che una interpretazione costituzionalmente orientata impone di ritenere esperibile anche in caso di incidente provocato da veicolo rimasto sconosciuto la tutela offerta dalla norma, cosicché il B.A.I. è da ritenersi legittimato alla richiesta risarcitoria nei confronti della compagnia assicuratrice del ciclomotore, condotto al momento dell'incidente da R.S. e di proprietà di tal C.R. - il giorno (*omissis*), con autovettura rimasta non identificata. Il motivo è infondato.

Il ricorso, così come la domanda formulata nei gradi di merito, espone, e la circostanza è stata sostanzialmente accertata quale incontrovertita, che il sinistro nel quale venne coinvolto, il giorno (*omissis*), intorno alle ore 18, il ciclomotore targato (*omissis*), fu causato esclusivamente dalla vettura antagonista, che, con una manovra repentina, causò l'uscita di strada del ciclomotore, con conseguente caduta del guidatore e del terzo trasportato.

La sentenza in scrutinio, alla pag. 8, fa chiaramente riferimento alla detta eventualità, affermando che qualora uno dei veicoli coinvolti nel sinistro non sia identificato e ad esso sia imputabile in via esclusiva la responsabilità dell'accaduto, come affermato dalla stessa difesa del B.A.I., il terzo trasportato danneggiato dovrà rivolgersi esclusivamente all'impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

L'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore è data a condizione che sia individuabile una responsabilità concorrente, anche soltanto presunta, del conducente del veicolo sul quale il terzo trasportato viaggiava.

La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 04147 del 13 febbraio 2019 Rv. 652744-01), alla quale il Collegio intende dare seguito, afferma che: "L'azione conferita dal d.lgs. n. 209 del 2005, art. 141, al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la "salvezza del caso fortuito", di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; la relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell'assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2005, art. 141, comma 3, dall'assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenu-

to ad estromettere l'originario convenuto, rivolgendosi "ex lege" la domanda risarcitoria dell'attore verso l'assicuratore intervenuto". La detta pronuncia non è in contrasto con uno specifico precedente (Cass., n. 16477 del 5 luglio 2017 Rv. 644953-01) in tema: "...alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata del d.lgs. n. 209 del 2005, art. 141, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato", avendone piuttosto delineato i margini di operatività.

Più di recente l'orientamento è stato ribadito da altra pronuncia di questa Corte sull'azione diretta di cui all'art. 141 cod. assicurazioni (si veda: Cass. n. 14388 del 27 maggio 2019) secondo la quale: "Lo scopo della norma, "come è stato detto, è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli Coinvolti nel sinistro". Sulla base delle risultanze di causa, rimaste, come detto, sostanzialmente incontroverse in punto di esclusivo addebito di responsabilità dell'incidente all'autovettura antagonista del ciclomotore sul quale era trasportato il B.A.I., non può pertanto, ritenersi che a questi competesse l'azione diretta di cui all'art. 141, comma 1, cod. assicurazioni nei confronti della compagnia assicuratrice, Unipolsai S.p.a., per la responsabilità civile del ciclomotore sul quale era trasportato.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite, di questo grado di giudizio, possono essere compensate, in considerazione della parziale novità della questione trattata, ancora oggetto di differenti opinamenti, come risulta anche dalle conclusioni del P.G., non rinvenendosi precedenti in termini e in considerazione del mutato quadro normativo a seguito dell'intervento in punto di compensazione delle spese di lite della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella l. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni).

Ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 *bis*.